

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 83/2012.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 27 luglio 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la determinazione n. 6 del 2002 di questa Sezione con la quale la CONSIP Spa è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259 del 1958;

visto il bilancio per l'esercizio 2010, con le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione, trasmesso alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Gemma Tramonte e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente per l'esercizio 2010;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2010 è risultato che:

1) il conto economico chiude con un utile lordo, pari a 5,6 milioni di euro, superiore di circa il 9 per cento rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente (5,1 milioni) a fronte di un utile netto corrispondente a 2,156 milioni, superiore di circa l'11 per cento rispetto a quello registrato nel 2009 (1,929 milioni di euro);

2) il patrimonio netto ammonta a 24,6 milioni di euro, a fronte dei 22,4 milioni dell'esercizio 2009 (+10 per cento circa);

3) sul piano dell'informatizzazione delle attività del Ministero dell'economia e delle finanze progressi risultano conseguiti da Consip Spa con riferimento alla modernizzazione dei servizi, alla evoluzione infrastrutturale e tecnologica, nonché alla *governance* della finanza pubblica;

4) il programma di razionalizzazione della spesa per consumi intermedi registra un numero crescente di iniziative. Infatti, al sistema delle convenzioni e al mercato elettronico si sono affiancati altri strumenti per specifiche esigenze delle Amministrazioni e si è allargata l'area della collaborazione con le regioni e con i grandi comuni. È proseguito il percorso di attivazione degli strumenti contemplati dal Codice dei contratti, in particolar modo dell'Accordo quadro;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio d'esercizio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2010 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONSIP Spa per il suddetto esercizio.

ESTENSORE

Gemma Tramonte

PRESIDENTE

Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 31 luglio 2012.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA COSIP Spa, PER L'ESERCIZIO 2010.

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i> 13
1. Compiti istituzionali della Consip	» 14
2. Evoluzione della normativa di riferimento – rapporti con le Authority	» 15
3. Organi sociali e modifiche statutarie	» 22
4. Organizzazione	» 26
5. Assetto dei controlli interni	» 29
6. Personale	» 33
7. Risorse finanziarie	» 40
8. Strumenti di programmazione e monitoraggio degli an- damenti gestionali.....	» 47
9. Attività e risultati	» 51
10. Il bilancio	» 68
11. Conto economico	» 69
12. Stato patrimoniale	» 75
13. La riclassificazione del conto economico e dello stato patrimoniale	» 81
14. Considerazioni conclusive	» 88

PAGINA BIANCA

Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito – con le modalità di cui all’art. 12 della legge stessa – sulla gestione della CONSIP S.p.A. relativamente all’esercizio finanziario 2010.

Con determinazione 101/2010 la Corte ha riferito sui risultati del controllo eseguito sull’attività svolta nell’esercizio 2009 (cfr. Atti parlamentari, XVI legislatura, doc. XV, n. 257).

Al fine di consolidare le analisi e le valutazioni sull’andamento gestionale dell’azienda, i risultati dell’esercizio 2010 sono posti a raffronto con quelli del 2009, oggetto del precedente referto.

Sono stati considerati anche gli eventi più significativi intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2010, fino a data corrente.

1. Compiti istituzionali della Consip

Sulla base dell'atto costitutivo e dello statuto, la Consip ha per oggetto esclusivo "l'esercizio di attività informatiche, di consulenza e di assistenza in favore di Amministrazioni pubbliche nel settore della compravendita di beni e di acquisizioni di servizi, anche ai fini della scelta del contraente, nonché di attività di negoziazione diretta su beni e servizi per conto e su richiesta di tali Amministrazioni".

In attuazione di tale mandato Consip svolge la sua attività in due ambiti principali:

- sviluppa sistemi informativi e supporta il rinnovamento e l'ottimizzazione dei processi organizzativi, nonché degli schemi di funzionamento del Ministero dell'economia e delle finanze e della Corte dei Conti, attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche;
- individua e promuove soluzioni per la razionalizzazione della spesa pubblica in beni e servizi, anche attraverso strumenti e metodologie di *e-Procurement* (c.d. Programma di razionalizzazione).

In base alle modifiche statutarie intervenute nel maggio del 2011 (art. 4) la Consip può: a) esercitare attività di consulenza, assistenza e supporto in favore delle Pubbliche Amministrazioni, nel settore della compravendita di beni, dell'acquisizione di servizi, anche ai fini della scelta del contraente; b) esercitare attività informatiche e attività ad esse strumentali, in favore delle Amministrazioni dello Stato, ove previsto dalla legge; c) esercitare attività di consulenza a supporto delle politiche di sviluppo e di innovazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai sensi dell'art. 63, comma 6, della legge n. 388/2000; d) esercitare, in misura minoritaria e residuale, le medesime attività di cui alle precedenti lettere a) e b) in favore di altre Amministrazioni pubbliche o soggetti pubblici, previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze e nei limiti dallo stesso stabiliti.

2. Evoluzione della normativa di riferimento – rapporti con le *Autority*

2.1 *Normativa di riferimento*

Nel corso del 2010 la normativa che disciplina i compiti affidati a Consip nel settore delle attività informatiche riservate allo Stato in materia di finanza e contabilità pubblica non ha subito modifiche o integrazioni.

Importanti modifiche sono invece intervenute nella normativa di riferimento del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni, avviato con l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, ad opera della Legge Finanziaria per il 2010 (l. n. 191 del 2009), con specifico riferimento alla disciplina degli accordi quadro.

Il comma 225 dell'art. 2 ha infatti previsto che Consip possa concludere Accordi Quadro, ai sensi dell'articolo 59 del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni), a cui le Amministrazioni Pubbliche, nonché le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato Codice, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi.

La suddetta norma consente di ottimizzare e garantire la piena utilizzazione dell'innovativo strumento di acquisto dell'accordo quadro da parte delle amministrazioni, nel contesto del Programma di razionalizzazione, definendo l'ambito soggettivo di riferimento per gli accordi quadro stipulati da Consip. L'intervento si completa, poi, con la definizione di un meccanismo di riferimento ai parametri generati dall'accordo quadro per l'effettuazione degli acquisti, in analogia a quello già previsto per le convenzioni-quadro ma adeguato alle peculiarità del nuovo strumento in termini di maggiore flessibilità, anche sotto il profilo della definizione successiva del complesso delle condizioni di riferimento. Il comma 225 stabilisce infatti che le Amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro.

Nella sostanza, quanto previsto da tale comma rappresenta una sorta di logico completamento della normativa in tema di Programma della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, in adeguamento all'evoluzione normativa determinatasi per effetto del decreto legislativo n. 163/2006 e all'ampliamento degli strumenti di acquisto che ne è derivato.

Inoltre, in base al comma 226 del medesimo articolo, le Convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,

possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del citato comma 225. In tal modo il legislatore ha creato il necessario coordinamento con lo strumento delle convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999 secondo il modello, individuato dal comma in esame, di possibile "derivazione" di queste ultime dagli accordi quadro stessi.

Infine, in base al comma 227 del medesimo articolo, nell'ambito del Sistema a Rete costituito dalle Centrali Regionali e da Consip ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di Accordi Quadro, conclusi anche ai sensi dei commi 225 e 226 dalla società Consip, al fine di determinare un'elevata possibilità di incidere positivamente e in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici anche attraverso il coordinamento dei diversi livelli di governo responsabili della spesa pubblica.

Con regolamento CE n. 1177/2009 – che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/14/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di aggiudicazione degli appalti – è stata operata, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la riduzione delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria in materia di aggiudicazione degli appalti.¹

Le soglie sono state nuovamente modificate, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, dal regolamento comunitario n. 1251/2011.

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - entrato in vigore l'8 giugno 2011, contiene, abrogando il D.P.R. 101 del 2002, una nuova disciplina degli strumenti di *e-procurement*.

Con riguardo al Programma di razionalizzazione degli acquisiti della PA, il regolamento, oltre a disciplinare il Mercato elettronico, con specifico riferimento al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, prevede che il MEF, anche avvalendosi di Consip S.p.A., possa provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per le stazioni appaltanti, predisponendo gli

¹ Per le Amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali ai sensi del D.Lgs. 136/2006, la soglia dai 133.000 euro passa a 125.000; per le altre Amministrazioni aggiudicatrici da 206.000 a 193.000.